



COMUNE DI ANFO  
Provincia di Brescia  
Via . Irene Stefani n. 3 - C.A.P.  
25070  
Tel. 0365/809022 – Fax  
0365/809224  
e-mail: info@comune.anfo.bs.it

AREA AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI

## **Determinazione reg. lavori pubblici manutenzioni e patrimonio n. 38 del 28 maggio 2021.**

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SEGRETARIO COMUNALE GENERALE***

**OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento servizi assicurativi.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il decreto sindacale di nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi a' sensi dell'art. 50 comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.

- **PREMESSO CHE** il Comune di Anfo ha la necessità di provvedere al rinnovo delle polizze assicurative in scadenza al 31/05/2021;
- **DATO ATTO CHE** per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, il Comune di Anfo si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo con la società Progeass Insurance Broker S.r.l. di Brescia (BS) 25123, con sede in Via Borgo Wuhrer 137;
- Vista l'offerta formulata dal broker **PROGEASS@INSURANCE BROKERS** Ufficio Assunzione | Progeass s.r.l. – Borgo Wuhrer 137, Brescia 25123, Italy ;

**RISCONTRATA** la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di aggiudicare i servizi oggetto del presente atto con le seguenti modalità:

- **polizza RCT/O** – CIG: Z8028A21C6–**Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 3.689,99 per il periodo 31.05.2019-31.12.2022;
- **polizza Libro matricola** Z8028A21C6 **Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 1.914,00 per il periodo 31.05.2019-31.05.2022;
- **Polizza Furto** Z8028A21C6 **Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 872,50 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022;
- **polizza incendio** CIG Z8028A21C6 **Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 1.944,00 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022;
- **polizza Infortuni** Z8028A21C6 **Assicurazioni Generali Spa**. Premio annuo euro 618,00 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022;
- **polizza Tutela** Z8028A21C6 **Itas Mutua Spa**. Premio annuo euro 1.500,00.
- **Polizza RC PATRIMONIALE** Z5931E7A8B **Ylloid's** 9. Premio annuo euro 2.891,21 per il periodo 31.05.2020-31.05.2022;

Per la stipula della Polizza RC Patrimoniale dell'importo di € 2.891,21 cig Z5931E7A8B con nota del seguente tenore:

"Brescia, 18.05.2021

Oggetto: esito indagine di mercato per la copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente (colpa lieve).

Con la presente si comunica che, avendo interpellato alcune primarie Compagnie operanti sul mercato nazionale e avendo acquisito tutti gli elementi in materia di compatibilità con l' Art. 3, comma 59, della Legge 24.12.2008, si propone la stipula della polizza in oggetto con "Lloyd's Insurance Company S.A." alle condizioni di seguito descritte.

#### OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione tiene indenne l' Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori;

l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili per colpa grave;

l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per Danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti/Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili;

L'assicurazione comprende inoltre:

le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti e del Personale comunque utilizzato; le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; le perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi; le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale; l'attività di rappresentanza in uno o più organi collegiali di enti pubblici, a partecipazione pubblica o privati; i sostituti nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti/Amministratori; le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell' Assicurato in funzione di: Datore di lavoro e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, Committente', Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008; le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati personali le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti all'attività di levata protesti; le perdite patrimoniali conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista - Acquisizioni in economia.

#### Copertura della responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Per Dipendente Tecnico si intende qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

La garanzia prevede la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui

l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

L'assicurazione comprende inoltre:

consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento;

verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n. 163/2006 e dal regolamento di attuazione e come recentemente modificata dal D.Lgs 50/2016;

attività di Responsabile del Procedimento;

consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008;

progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici (art. 61 L.P. 26/93), comprese le collegate attività amministrative;

danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti, o si sono svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione;

responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici ( D.Lgs. n.50/2016). Per tale copertura gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Decreto-legge 163/2006 e successive secondo il D.M. 123/04 (appendice 7) a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Principali esclusioni: a) danni materiali di qualsiasi tipo (deroga per i Tecnici); b) stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni e mancato o tardivo pagamento dei premi; c) dolo accertato di uno o più Amministratori/dipendenti; d) danni da inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; e) responsabilità accertate per colpa grave relativa a responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile; f) atti ed omissioni notificati in epoca anteriore alla data di retroattività; g) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato; h) danni derivanti da investimenti effettuati con l'utilizzo di strumenti derivati; i) circolazione su strade di uso pubblico di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli; l) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni ed eventi sociopolitici.

Periodo di efficacia: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da propri Amministratori, Dipendenti e dal Personale a qualunque titolo e comunque utilizzato a far data dal 31.05.2004. L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto di assicurazione. La garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l' Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga.

Assicurati: tutti gli Amministratori, il Segretario, tutti i Dipendenti. Limite di indennizzo per sinistro: Euro 1.500.000,00

Limite di indennizzo per periodo assicurativo: Euro 3.000.000,00

Franchigia per sinistro (esclusivamente per danni richieste all'ente): Euro 2.500,00

Validità: dal 31.05.2021 al 31.05.2022

Premio lordo annuo: Euro 2.891,21

La scelta di contrarre la polizza con Lloyd's Insurance Company S.A., è originata dalle seguenti motivazioni:

compatibilità con l' Art. 3, comma 59, della Legge 24.12.2008;

copertura estesa automaticamente a tutte le figure apicali;

completezza ed estensione del normativo;

garanzia a favore del R.U.P, del Datore di Lavoro e/o del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Committente, del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

certificati Merloni a favore dei Progettisti interni secondo lo schema tipo 2.1 del D.M. 123/04. Conclusivamente la polizza in oggetto risponde a criteri di economicità ed efficacia assicurativa e si connota per valutazioni assolutamente positive sotto il profilo dell'analisi prezzo-qualità.

### **CORTE DEI CONTI Parere n. 246 /2012 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

L'attività del broker, originariamente disciplinata dalla legge n. 792/1984, confluita nel Codice delle assicurazioni ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consiste "nel prestare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". In concreto il broker assicurativo svolge un'attività in piena autonomia volta a mettere in relazione con le imprese di assicurazione, alle quali non è legato da vincoli di sorta, i soggetti che intendono provvedere alla copertura di rischi, assistendoli anche nella determinazione del contenuto dei relativi contratti ed eventualmente collaborando alla gestione ed esecuzione degli stessi. Il broker è quindi un professionista che assicura al

cliente le migliori condizioni possibili e normalmente opera con contratto d'opera professionale, inerente un servizio assicurativo in senso ampio, diverso dall'attività di agenzia che è tipicamente commerciale e a servizio delle compagnie di assicurazione. Riconosciuto ammissibile l'affidamento dell'incarico di brokeraggio da parte della Pubblica Amministrazione (CdS, Sez. IV, sent. n. 1019 del 24.02.2000; TAR Abruzzo, sent. n. 376 del 26.07.2006; TAR Puglia, Sez. I, sent. n. 4445 del 15.11.2000), rimane aperto il dibattito sulla qualificazione giuridica del contratto di brokeraggio assicurativo, stante anche la laconicità della suesposta disciplina normativa. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 6874/2003; Cass. Civ., Sez. III, n. 2416/05; Cass. Civ., Sez. III, n. 19066/2006) prevalendo l'elemento della mediazione (art. 1754-1765 c.c.) rispetto a quello intellettuale, la relativa attività deve essere qualificata di tipo imprenditoriale. Altra impostazione qualifica il broker come prestatore d'opera intellettuale, evidenziando l'attività personale del broker quale consulente fiduciario dell'assicurando, residuando l'attività di intermediazione carattere strumentale e accessorio: il broker sarebbe, pertanto, un consulente che presta attività intellettuale, esperto di tecnica assicurativa (Cass. Civ., Sez. III n. 68574/2003; in dottrina cfr. Enrico Vergani, Paola Persano Adorno). Per altri, evidenziando in tale attività un ineludibile elemento organizzativo di tipo imprenditoriale, si tratta invece di un contratto misto, risultante dalla compresenza di elementi riferibili a diverse fattispecie contrattuali quali la mediazione, il mandato, il contratto d'opera intellettuale, l'appalto di servizi (CdS, Sez. IV, n. 1019/2000; Cass. Civ., Sez. III, n. 6874/2003; in dottrina cfr. Marco Rossetti).

**DATO ATTO** che l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro** e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che "la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi quale atto presupposto suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto precede l'avvio della procedura di affidamento, lo stesso ha, invece, natura più propriamente "endoprocedimentale" e, quindi, di regola è inidoneo a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione, infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'Amministrazione nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esauendo gli effetti all'interno dell'Amministrazione stessa (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 26 maggio 2014 n. 485; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 16 febbraio 2017 n. 53; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17.07.2017, n. 680)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5.9.2018, n.5380).

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

**CONSIDERATO** che in base **all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)**, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a **5.000 euro (IVA esclusa)** le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**ATTESO CHE**, per quel che concerne l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi art. [26, comma 3](#), della [L. 23 dicembre 1999, n. 488](#) ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità (art. [26, comma 3](#), le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti").

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che consente affidamenti diretti di forniture di beni e servizi per **importi sino a 40.000,00 euro IVA compresa:**

*“ 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”.*

**VISTO** in particolare l'[art. 22](#), lettera a), del Decreto correttivo rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" di cui al [D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#), recante "Disposizioni integrative e correttive del [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", che integra il comma 2, dell'[art. 32](#) del Codice degli appalti pubblici il quale prevede, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Come si evince dal Dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che ha accompagnato il percorso di approvazione del citato Decreto Correttivo, la norma fa riferimento all'[art. 36](#), comma 2, lettera a), del Codice degli appalti pubblici, in base al quale la stazione appaltante procede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

**ATTESO CHE** "L'affidamento diretto entro i 40mila euro integra una procedura «ultra-semplificata» in cui, vista la previsione e la scelta legislativa, **la speditezza dell'acquisizione prevale sul rigore formalistico classico della procedura a evidenza pubblica, con la conseguenza di rendere non necessaria un'adeguata motivazione** “.

*“Con riferimento alle procedure competitive fino all'importo dei 40 mila euro - ferma restando la cornice dei principi generali - il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell'articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione.” (Tar Molise, Campobasso, sezione I, con la sentenza 533/2018.)*

**Atteso che:**

*“In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una **determina a contrarre o atto equivalente** che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.*

*Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante **corrispondenza** secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante **posta elettronica certificata** o strumenti analoghi negli Stati membri. (chiarimenti ANAC linee guida luglio 2016 Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici)”*

**Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11.09.2020:**

*“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”*

**Il predetto articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 - LEGGE 120/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici -aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia prevede l’affidamento diretto per forniture di beni e servizi sino ai 75.000,00 euro. in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Nelle predette fattispecie in deroga, salvo che la procedura sia stata sospesa con provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.**

**RITENUTO** di assumere impegno di spesa a’ sensi degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato n. 4/2 punto 5.1 Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa al d.Lgs. n. 118/2011.

**VISTO** l’allegato 4/2 punto 5.1 del d. lgs. N. 118/2011 del seguente tenore: *“5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.*

*Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:*

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

*L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.*

*L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.”*

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive: a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

**RISCONTRATO** che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

**ATTESTATA**, da parte del Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019.

**VISTO** il D.L. 76/2020 - LEGGE 120/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - Articolo 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici -aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia che al comma 2 prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e servizi sino ai 75.000,00 euro. in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Nelle predette fattispecie in deroga, salvo che la procedura sia stata sospesa con provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per



danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

### **CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.**

*Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La **distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione** (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una **"riserva di competenza"** che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di **evitare indebite commistioni** tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.*

Atteso che, a mente dell'art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale.

*Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; laddove vien precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); [Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154](#) (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.)) (Vedi, inter coetera, [Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/](#) [Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/](#) [Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/](#) [Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/](#) [T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545;](#) [Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646;](#) [T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187;](#) [T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18.](#) [Tar Lazio - Latina, Sezione I, sentenza n. 412/2018](#) [Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953](#)).*

## **DETERMINA**

**Di APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

**DI IMPEGNARE** per servizi assicurativi del Comune di Anfo con le seguenti modalità le seguenti somme:

**polizza RCT/O** – CIG: Z8028A21C6–**Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 3.689,99 per il periodo 31.05.2019-31.12.2022;

**polizza Libro matricola** Z8028A21C6 **Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 1.914,00 per il periodo 31.05.2019-31.05.2022;

**Polizza Furto** Z8028A21C6 **Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 872,50 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022;**polizza incendio** CIG Z8028A21C6 **Unipol Assicurazioni Spa** Premio annuo euro 1.944,00 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022;

**polizza Infortuni** Z8028A21C6 **Assicurazioni Generali Spa.** Premio annuo euro 618,00 per il periodo 31.12.2019-31.12.2022;

**polizza Tutela** Z8028A21C6 **Itas Mutua Spa.** Premio annuo euro 1.500,00.



**Polizza RC PATRIMONIALE-Z5931E7A8B – Ylloid's 9.** Premio annuo euro 2.891,21 per il periodo 31.05.2020-31.05.2022;  
con imputazione al capitolo 101803/1 del bilancio 2021/2023;

DI DARE ATTO che:

a) il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 bis comma 1 del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. [3 D.L. 10.10.2012, n. 174](#) così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è rilasciato dal Responsabile del servizio in uno con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

b) il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

1) DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

La presente determinazione che comporta impegno di spesa vien trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, **a' sensi dell'articolo 147 bis comma 1, 153, comma 5, e 183 comma 7 del Tuel D.lgs. n. 267/2000**, attestante la copertura finanziaria anche con riferimento ed in ordine a quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* sul sito del Comune a' sensi dell'art. 124 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 69 della legge n. 32/2009.

A' sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al comma 16 lettera b) del medesimo articolo (*"scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#)*).

Si comunichi il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario;
- all'ufficio segreteria.

#### AVVERTE

*Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):*

*- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.*

*- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.*

Il Responsabile del Servizio  
Il segretario comunale  
dott. Alberto Lorenzi

***Attestazione a' sensi dell'art. 183 comma 7, articolo 153, comma 5, 183 comma 7 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e art. 81, quarto comma, della Costituzione***

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, 153 del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 183 comma 7 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Li 28 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
***dott. Alberto Lorenzi***  
***(documento firmato digitalmente)***